

Relazione annuale

Acquisto di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip e Intercent/ER

Anno 2010

Approvata nel Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2011

Redazione a cura dell' Ufficio Controllo di Gestione Ripartizione Audit Interno

Indice

1.	Riferimenti normativi	3
2.	Procedure operative di attuazione	7
	Gli acquisti nell'anno 2010	
4.	Conclusioni	18

1. Riferimenti normativi

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

L'art. 26 della legge n. 488/99 modificato con legge n. 191/2004 dispone che:

Comma 3. - Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Comma 3-bis. - I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

Comma 4. - Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto alcune specifiche disposizioni in ordine al Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi. In particolare, è stato previsto un complesso di interventi di varia natura che riguarda specificamente le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con le esclusioni ivi specificate, la creazione di un "sistema a rete" coordinato tra Consip S.p.A. e le centrali regionali – nell'ottica di un'armonizzazione tra i diversi livelli di governo di spesa.

Gli acquisti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

L'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, prevede quanto segue: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. (omissis)

Le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 165/2001 (comprese quindi le istituzioni universitarie) conservano, invece, la facoltà di ricorrere alle Convenzioni quadro o, in alternativa, ove esistenti, di utilizzare le Convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto regionali per il loro ambito territoriale di competenza. Resta ferma, comunque, la facoltà per le dette amministrazioni di approvvigionarsi in modo autonomo per i beni e i servizi oggetto di convenzione, utilizzando comunque i parametri di prezzo-qualità delle Convenzioni come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Occorre, peraltro, rilevare come resti in vigore l'art. 1, comma 22, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), secondo il quale "a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze".

Il comma 452 fissa, poi, le modalità con cui le amministrazioni statali centrali e periferiche dovranno eseguire le transazioni le quali dovranno avvenire "per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio".

E' opportuno sul punto precisare che il negozio elettronico consiste in una vetrina virtuale attraverso la quale le amministrazioni registrate on line ordinano per via telematica i beni ed i servizi oggetto di convenzione.

L'osservanza delle modalità di acquisto prescritte dalla norma in commento, presuppone necessariamente l'esistenza di una connessione internet delle Amministrazioni e l'attivazione del negozio elettronico per la singola convenzione. L'Amministrazione, pertanto, nella ricorrenza dei suddetti presupposti, potrà eseguire le transazioni secondo modalità alternative solo nelle ipotesi di temporanea inutilizzabilità della rete per fatto non imputabile alla stessa Amministrazione e nel caso in cui ricorrano ragioni di imprevedibile urgenza e necessità certificata dal responsabile dell'ufficio.

Il "Sistema a rete"

I commi 455 e seguenti introducono le cosiddette centrali di committenza a rilevanza regionale, che devono operare secondo quanto disposto dall'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163.

A tal proposito è previsto che "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni,(...) in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

Ai sensi del **comma 456** Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Più precisamente ai sensi del **comma 457** "Le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi".

L'art.48 della **Legge 6 agosto 2008, n. 133** – (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) prevede al comma 1 che "Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comprese quindi le istituzioni universitarie) sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip".

L'art. 2 della **Legge 23 dicembre 2009, n. 191** – (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) prevede ai commi:

225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell' articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

226. Le convenzioni di cui all' *articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato *articolo 26 della legge n. 488 del 1999*, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.

227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai sensi dell' articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla società CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

L'art. 8 del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), prevede al comma 5:

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.a. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge n. 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.

L'art. 11 ("Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione") del **D.L. 6 luglio 2011, n. 98**, convertito con la **legge 15 luglio 2011, n. 111**, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", prevede:

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il

Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

- 2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.
- 4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:
- a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media

dei processi di acquisto;

- b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
- c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.
- 5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.
- 8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.
- 9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1º gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali

il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A.

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente:

"453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Procedure operative di attuazione

Per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, con lettere Prot. n. 4488 del 25 febbraio 2010 e Prot. n. 22235 del 25 ottobre 2011, si è provveduto a ricordare agli Uffici dell'Amministrazione Centrale, ai Centri di Spesa e ai Centri di Gestione Autonoma dell'ateneo, le dichiarazioni sostitutive di notorietà per gli acquisti effettuati in deroga alle convenzioni Consip e Intercent-er, unitamente a copia degli ordini o contratti di acquisto.

3. Gli acquisti nell'anno 2010

Sulla base di quanto comunicato dai seguenti Centri di Spesa e dai Centri di Gestione Autonoma:

- Dipartimenti
- Tecnopolo

e dalle seguenti strutture organizzative dell'Amministrazione Centrale:

- Ufficio Approvvigionamento
- Ripartizione Servizio tecnico

raggruppando le categorie di beni, in base alle convenzioni attive nel corso dell'anno 2010, sono stati elaborati i dati relativi agli acquisti in deroga operati nell'anno 2010.

Pertanto, nelle tabelle che seguono, viene evidenziato l'ammontare complessivo degli acquisti in deroga, in riferimento ai seguenti raggruppamenti di strutture presenti nell'Ateneo:

- ❖ Sede Amministrativa
- Dipartimenti e Tecnopolo

Nei paragrafi successivi viene effettuata una breve analisi dei dati presentati di seguito, sia in forma disaggregata per insiemi di strutture organizzative, sia in forma aggregata per l'Ateneo nel suo complesso.

Vengono infine evidenziati l'andamento e la tipologia di acquisti in deroga, effettuati attraverso il mercato elettronico di Consip (marketplace).

Tab. 1 – Rapporto acquisti in convenzione e in deroga

TOTALE ACQUISTI IN CONVENZIONE CONSIP - INTERCENTER	TOTALE ACQUISTI IN DEROGA
(valori in euro)	(valori in euro)
298.676,12	1.208.588,31

Grafico 1 - Proporzione acquisti in convenzione



Tab. 2 – Volume degli acquisti in convenzione negli anni

ACQUISTI IN CONVENZIONE PER ANNO							
(valori in euro)							
	2007*	2008**	2009 **	2010°			
CONSIP	163.469	969.897	285.868	240.635			
INTERCENTER_ER	ND	443.076	245.391	58.041			
TOTALE 163.469 1.412.973 531.259							

^{*} Dato comunicato da Consip

^{**} Dato comunicato da Consip e Intercent-er

[°] Dato estratto per Consip, comunicato da Intercenter

Tab. 3 – Volume degli acquisti in deroga negli anni

ACQUISTI IN DEROGA PER ANNO							
(valori in euro)							
	2007	2008	2009	2010			
TOTALE ACQUISTI	2.278.363	2.048.154	1.481.297	1.208.588			

Grafico 2 - Volume degli acquisti in convenzione negli anni





Grafico 3 - Volume degli acquisti in deroga negli anni



La tabella 4 e il grafico 4 mostrano la ripartizione degli acquisiti in convenzione relativi al 2010, per tipologia.

Tab. 4 – Suddivisione degli acquisti CONSIP in convenzione per tipologia

ACQUISTI CONSIP IN CONVENZIONE PER TIPOLOGIA - ANNO 2010				
(valori in .000 euro)				
iniziativa	totale			
BUONI PASTO 5	107.635,20			
PC DESKTOP 9	49.183,16			
PC PORTATILI 9	5.941,48			
SERVER ENTRY E MIDRANGE 6	33.951,00			
STAMPANTI 9	861,70			
TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 2	19.912,76			
TELEFONIA MOBILE 4	23.149,94			

Tab. 5 – Suddivisione degli acquisti INTERCENT-ER in convenzione per tipologia

ACQUISTI INTERCENTER IN CONVENZIONE PER TIPOLOGIA - ANNO 2010				
(valori in .000 euro)				
iniziativa	totale			
ACQUISTO ARREDI PER UFFICI 2	1.885,55			
ACQUISTO PC DESKTOP 4	8.460,26			
ACQUISTO PC NOTEBOOK 4	4.168,00			
ACQUISTO SPAZI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTA UFFICIALE 2010-2012	40.000,00			
FORNITURA ARTICOLI DA LABORATORIO 2009 - 2012 - LOTTI 1, 3, 8, 10 LABOINDUSTRIA S.P.A.	646,27			
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3	2.150,00			
SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2	730,80			

Grafico 4 - Suddivisione degli acquisti CONSIP in convenzione per tipologia





Grafico 5 – Suddivisione degli acquisti INTERCENTER in convenzione per tipologia



Le successive tabelle 6 e 7 e i grafici 6, 7, 8, e 9 analizzano l'andamento degli acquisti in deroga.

Tab. 6 – Volume degli acquisti in deroga dei centri di gestione autonoma e dei centri di spesa

struttura	totale
Dip. Architettura	85.380,49
Dip. Biochimica	200.407,18
Dip. Biolog. ed Evoluz.	39.532,97
Dip. Chimica	17.287,51
Dip. D.M.C.C.C.	12.655,56
Dip. Economia	17.698,55
Dip. Fisica	94.573,77
Dip. Ingegneria	77.828,07
Dip. Matematica	6.528,75
Dip. Med. Clinica Sperim.	16.994,38
Dip. Med. Sperim. Diagn.	33.466,33
Dip. Morfol. ed Embriologia	78.923,45
Dip. Sc. Biomediche	32.747,90
Dip. Sc. Chirurg. Anest. Rad.	47.445,94
Dip. Sc. della Terra	27.191,96
Dip. Sc. Farmaceutiche	236.522,88
Dip. Sc. Giuridiche	17.599,00
Dip. Sc. Storiche	6.195,90
Dip. Sc. Umane	21.995,78
TECNOPOLO	26.104,68
SEDE	111.507,26

Grafico 6 – Tipologia degli acquisti in deroga dei Dipartimenti e del Tecnopolo





Grafico 7 – Acquisti in deroga per struttura



Tab. 7 – Volume degli acquisti in deroga della Sede centrale

SEDE - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTO	TOTALE
beni e servizi al territorio	56.189,53
cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	20.373,41
altro materiale specificare	34.944,32
TOTALE	111.507,26

Grafico 8 – Tipologia degli acquisti in deroga della Sede centrale




Grafico 9 – Analisi dati aggregati - acquisti in deroga complessivi per motivo di mancata adesione




Grafico 10 - Analisi dati aggregati - comparazione dei motivi di mancata adesione negli anni




Grafico 11 - Analisi dati aggregati dichiarazione per individuazione del contraente





Grafico 12- numero dichiarazioni elaborate per centro di spesa anno 2010



Tab. 8 – Dettaglio Marketplace anno 2010

Anno di Riferimento	Iniziativa	Transazioni On-line	Transazioni Off-line	Totale Transazioni	Transato On-line	Transato Off-line	Totale Transato
2010	BUONI PASTO 5	-	1	1	-	107.635,20	107.635,20
2010	PC DESKTOP 9	1	2	3	5.318,30	43.864,86	49.183,16
2010	PC PORTATILI 9	-	2	2	-	5.941,48	5.941,48
2010	SERVER ENTRY E MIDRANGE 6	1	-	1	33.951,00	-	33.951,00
2010	STAMPANTI 9	-	2	2	-	861,70	861,70
2010	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 2	-	0	0	-	19.912,76	19.912,76
2010	TELEFONIA MOBILE 4	-	9	9	-	23.149,94	23.149,94
2009	ARREDI DIDATTICI 3	-	4	4	-	81.472,31	81.472,31
2009	ARREDI PER UFFICIO 3	-	3	3	-	34.784,56	34.784,56
2009	BUONI PASTO 4 AVVISO NUOVE AGGIUDICAZIONI	-	1	1	-	63.200,00	63.200,00
2009	CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 3	-	1	1	-	4.751,58	4.751,58
2009	FOTOCOPIATRICI 14	1	1	2	2.907,60	3.121,76	6.029,36
2009	FOTOCOPIATRICI 15	-	1	1	-	3.732,41	3.732,41
2009	PC PORTATILI 8	2	2	4	4.401,85	3.482,58	7.884,43
2009	SERVER ENTRY E MIDRANGE 4	3	-	3	5.780,61	-	5.780,61
2009	STAMPANTI 8	2	2	4	818,40	990,16	1.808,56
2009	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 2	-	0	0	-	46.656,20	46.656,20
2009	TELEFONIA MOBILE 3	-	0	0	-	8.250,86	8.250,86
2009	TELEFONIA MOBILE 4	-	41	41	-	21.517,41	21.517,41
2008	ARREDI PER UFFICIO 3	2	-	2	13.436,94	-	13.436,94
2008	ARREDI PER UFFICIO, DIDATTICI E SCOLASTICI 2	-	1	1	-	121.784,96	121.784,96
2008	BUONI PASTO 4 AVVISO NUOVE AGGIUDICAZIONI	1	1	1	-	665.540,24	665.540,24
2008	CARTA IN RISME 3	•	15	15	-	3.967,20	3.967,20
2008	FOTOCOPIATRICI 12	1	2	3	5.681,75	12.340,24	18.021,99
2008	PC DESKTOP 8	1	-	1	8.089,25	-	8.089,25
2008	PC PORTATILI 7	1	-	1	5.773,68	-	5.773,68
2008	SERVER ENTRY E MIDRANGE 4	5	-	5	13.849,46	-	13.849,46
2008	SOLUZIONI DI VIDEOCOMUNICAZIONE 2	2		2	1.901,01	-	1.901,01
2008	STAMPANTI 7	3	1	4	3.215,20	1.140,69	4.355,89
2008	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 2	-	3	3	-	37.664,28	37.664,28
2008	TELEFONIA MOBILE 3	0	0	0	14.845,25	29.616,11	44.461,36
2008	TELEFONIA MOBILE 4	-	21	21	-	1.390,74	1.390,74

4. Conclusioni

Nel 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato un programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi destinati alla Pubblica Amministrazione nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Finanziaria del 2000.

La realizzazione del *programma* ed il suo sviluppo operativo sono stati affidati dal MEF, alla Consip S.p.A (società del Ministero interamente controllata) tramite DM del febbraio 2000.

I principali obiettivi del *programma* si sono ampliati nel corso degli anni, in coerenza con le successive Leggi Finanziarie e possono così essere sintetizzati:

- ottenimento di economie di scala mediante l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei prodotti standardizzabili;
- apertura alla concorrenza;
- innovazione;
- trasparenza;
- efficienza dei processi di acquisto.

La strumento principale del *programma* di razionalizzazione degli acquisti, sono le *Convenzioni*.

Le *Convenzioni* hanno le caratteristiche degli accordi-quadro, ovvero dei contratti di adesione sulla base dei quali le imprese fornitrici - aggiudicatarie di gare indette da Consip e Intercent-er su singole categorie merceologiche - s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale). Acquistando attraverso le *Convenzioni*, si può evitare di sostenere i costi di una gara d'appalto, anche nel caso in cui l'acquisto superi le soglie previste dalla legge (la cosiddetta soglia comunitaria) e si possono ottenere notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni.

I dati illustrati nella presente relazione descrivono i valori e le tipologie degli acquisti effettuati dall'Università di Ferrara tramite il sistema delle *Convenzioni* (CONSIP e INTERCENTER) e di quelli eseguiti in deroga.

Gli elementi vengono esposti sia in forma aggregata per l'intero Ateneo, sia suddivisi per Sede e Strutture autonome.

Sono inoltre presenti quadri di sintesi che mostrano l'andamento degli acquisti negli anni (tabelle 2 e 3, grafici 2 e 3).

Per gli acquisti effettuati in deroga al sistema delle Convenzioni, sono presentate informazioni relative ai motivi di mancata adesione (grafici 9 e 10) e dettagli riferiti all'utilizzo del Mercato Elettronico per l'individuazione del fornitore (tabella 8).

A partire dal 2010 CONSIP ha reso disponibile un cruscotto personalizzato, consultabile on-line, nel quale sono presenti informazioni dettagliate riguardanti tutti gli acquisti effettuati dall'Ateneo tramite il portale "acquisti in rete", ovvero tramite il sistema delle Convenzioni o il Marketplace.

Dall'analisi dei dati a disposizione è possibile effettuare le seguenti osservazioni: a) gli acquisti effettuati, aderendo al sistema delle Convenzioni, riguardano principalmente, nell'ordine, le seguenti categorie merceologiche (tabelle 4 e 5, grafici 4 e 5):

Consip - buoni pasto 46%

- telefonia fissa e connettività IP 8%

- telefonia mobile 10%

- server entry e midrange 14%

pc portatili 2%pc desktop 20%

Intercenter - noleggio fotocopiatrici 4%

telefonia mobile 1%

- pc desktop 15%

- acquisto arredi per uffici 3%

- acquisto pc notebook 7%

- acquisto spazi su quotidiani, periodici e gazzetta uff. 2010-12 69%

b) nell'anno 2010, nella maggior parte dei casi la mancata adesione ad una convenzione risulta dovuta a motivi legati ad un fabbisogno inferiore al quantitativo minimo ordinabile (grafico 9).

Particolare rilievo assume l'obbligo introdotto, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, esteso anche alle istituzioni universitarie, di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. A tale riguardo la scelta dell'Ateneo, precedente all'introduzione del suddetto vincolo, è stata quella di approvvigionarsi di energia elettrica nel mercato libero, in quanto al momento dell'acquisto non erano attive convenzioni Consip o Intercent-er (delibera n. 11 Consiglio di Amministrazione del 26/09/2003). Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 luglio 2010, con delibera 201/2010, prot. 14271, a seguito dei dati emersi dal confronto delle condizioni commerciali del contratto in essere con quelle offerte dal sistema delle Convenzioni, ha disposto l'adesione alla Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica, alla scadenza del contratto in vigore (31/12/2010).

Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita attraverso il sistema delle convenzioni in quanto, dall'analisi della documentazione pervenuta, relativa quindi ai soli acquisti in deroga, è emerso

come solo nell'istruttoria di pochi atti, sia stata fatta una comparazione tra i prezzi dei beni presenti in convenzione e quelli reperibili sul mercato. Benché sul portale di Consip s.p.a. sia disponibile una sezione benchmark che mostra la percentuale di risparmio su ciascun lotto in vendita, non è al momento possibile ricondurre ciascun acquisto in deroga, allo specifico lotto di appartenenza. Si può comunque affermare che, aggregando la domanda di più amministrazioni, Consip riesce mediamente ad abbattere i costi unitari d'acquisto (in media il 15-20% in meno, secondo rilevazioni dell'Istat), mantenendo al contempo standard qualitativi elevati nelle forniture.

Di seguito vengono riportati i link della sezione di benchmark:

http://www.consip.it/on-line/Home/Attivitaerisultati/Acquistiinrete/Convenzioni.html http://www.acquistinretepa.it/portal/page?_pageid=173,2362489&_dad=portal&_schema=PORTAL

Si evidenzia infine che, a partire dall'anno 2010, è stato attivato un sistema informativo in grado di classificare e quantificare le tipologie di acquisto attraverso la gestione delle richieste di acquisto on-line.

La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet di Unife, ai sensi dell'art. 26, comma 4 della legge n. 448/99.